



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Servizi Media*

Prot. n. DDA/0001691 del 18 novembre 2014

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/203 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 83/DDA/EL)**

Con istanza DDA/203, pervenuta in data 14 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001677) e integrata con nota pervenuta in data 18 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001689), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Reti Televisive Italiane Spa, detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A di 12 squadre, la messa a disposizione, sul sito internet [http:// movielinktv.superweb.ws](http://movielinktv.superweb.ws), in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A nel corso di tutte le giornate finora disputate. Il soggetto istante ha documentato che attraverso le seguenti URL sono rese disponibili in via sistematica le partite disputate nelle diverse giornate di campionato, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (3<sup>a</sup> giornata) 21-09-14 PALERMO-INTER  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (4<sup>a</sup> giornata) 24-09-14 JUVENTUS-CESENA  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (5<sup>a</sup> giornata) 29-09-14 PALERMO-LAZIO  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (6<sup>a</sup> giornata) 4-10-14 MILAN-CHIEVO VERONA  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (10<sup>a</sup> giornata) 1-11-14 NAPOLI-ROMA  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (10<sup>a</sup> giornata) 1-11-14 EMPOLI-JUVENTUS  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (10<sup>a</sup> giornata) 1-11-14 PARMA-INTER  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (10<sup>a</sup> giornata) 2-11-14 MILAN-PALERMO  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Servizi Media*

- (10<sup>a</sup> giornata) 3-11-14 CESENA-HELLAS VERONA  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (10<sup>a</sup> giornata) 3-11-14 LAZIO-CAGLIARI  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (11<sup>a</sup> giornata) 8-11-14 SAMPDORIA-MILAN  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (11<sup>a</sup> giornata) 9-11-14 CAGLIARI-GENOA  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (11<sup>a</sup> giornata) 9-11-14 JUVENTUS-PARMA  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>
- (11<sup>a</sup> giornata) 9-11-14 FIORENTINA-NAPOLI  
<http://movielinktv.superweb.ws/sport13.php>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza DDA/203 e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara, in associazione a numerosi avvisi pubblicitari, sia mediante banner che mediante apertura di pagine. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- relativamente al sito [movielinktv.superweb.ws](http://movielinktv.superweb.ws), il nome a dominio risulta registrato dalla società GoDaddy Operating Company, LLC per conto di Matteo Rossi, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, telefono n. +1 (480) 505-8800, indirizzo email [abuso\\_IT@godaddy.com](mailto:abuso_IT@godaddy.com) e [copyrightclaims@godaddy.it](mailto:copyrightclaims@godaddy.it);
- i server risultano localizzati negli Stati Uniti, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano e i servizi di *hosting* forniti dalla società ColoCrossing 8185 Sheridan Drive Buffalo, NY 1422, Stati Uniti d'America, telefono +1 8005189717, e-mail [sales@colocrossing.com](mailto:sales@colocrossing.com);
- circa l'82% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Servizi Media*

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* ai contenuti oggetto dell'istanza. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Emilia Lamonica, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/203", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza **DDA/203**, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 2 dicembre 2014**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Laura Aria